

APPENDICI

1.

STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLE COMUNITÀ CRISTIANE SINODALI

«Gli organismi di partecipazione costituiscono uno degli ambiti più promettenti su cui agire per una rapida attuazione degli orientamenti sinodali, che conduca a cambiamenti percepibili in modo rapido.

Una Chiesa sinodale si basa sull'esistenza, sull'efficienza e sulla vitalità effettiva, e non solo nominale, di questi organismi di partecipazione, nonché sul loro funzionamento in conformità alle disposizioni canoniche o alle legittime consuetudini e sul rispetto degli statuti e dei regolamenti che li disciplinano.

Per questa ragione siano resi obbligatori, come richiesto in tutte le tappe del processo sinodale, e possano svolgere pienamente il loro ruolo, non in modo puramente formale, in forma appropriata ai diversi contesti locali.

Inoltre, risulta opportuno intervenire sul funzionamento di questi organismi, a partire dall'adozione di una metodologia di lavoro sinodale. La conversazione nello Spirito, con opportuni adattamenti, può costituire un punto di riferimento.

Particolare attenzione va prestata alle modalità di designazione dei membri. Quando non è prevista l'elezione, si attui una consultazione sinodale che esprima il più possibile la realtà della comunità o della Chiesa locale e l'autorità proceda alla nomina sulla base dei suoi esiti, rispettando l'articolazione tra

consultazione e deliberazione» (FRANCESCO, *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione*, 103-105).

Costituzione e compiti

- 1.** La costituzione e il funzionamento del Consiglio pastorale di una Comunità cristiana sinodale è regolato dalle disposizioni generali del Codice di Diritto Canonico e dalle scelte pastorali maturate in diocesi come frutto del cammino sinodale della Chiesa italiana e consegnate nella lettera pastorale del vescovo Giampaolo per l'anno 2024-2025 (“Sulla roccia della Parola”).
- 2.** La costituzione del Consiglio pastorale è obbligatoria per ogni Comunità cristiana sinodale. Lo Statuto e il Regolamento vanno assunti e applicati da tutte le Comunità cristiane sinodali con gli adattamenti resi necessari dalla diversità delle situazioni locali.
- 3.** Il Consiglio pastorale è un gruppo di fedeli (presbiteri, diaconi, laici e consacrati) che, in rappresentanza e a servizio della Comunità cristiana sinodale, cerca di attuare la missione della Chiesa, comunità di fede, di culto, e di carità. Esso è un'espressione significativa della ministerialità nella Chiesa e costituisce il segno e lo strumento privilegiato per manifestare e vivere la comunione e la corresponsabilità fra presbiteri, consacrati, laici, e fra i vari gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali.
- 4.** Poiché nella vita comunitaria il primato va attribuito alle persone e non all'organizzazione, la vitalità del Consiglio pastorale esige che tra i membri si sviluppi un clima relazionale

positivo, favorendo l'attitudine all'ascolto reciproco, affrontando con pazienza anche le tensioni inevitabili. Vanno quindi promosse periodicamente alcune occasioni di incontro, nelle quali i membri del Consiglio pastorale non solo trattino i problemi, ma condividano fraternamente l'esperienza di fede e di vita.

5. Il Consiglio pastorale ha un carattere consultivo, perché le sue scelte, anche se possono essere espresse con votazione, non possono dipendere esclusivamente dalla formazione di una maggioranza, ma devono configurarsi come il risultato di un discernimento compiuto insieme, alla luce dello Spirito e con il contributo proprio di ogni componente. Per questo motivo, l'attività del Consiglio dovrà essere accompagnata e illuminata dalla preghiera e dall'ascolto della Parola di Dio. In ogni caso le indicazioni del Consiglio pastorale, specialmente se espresse in larga maggioranza, sono moralmente vincolanti.

6. I compiti propri del Consiglio pastorale riguardano la programmazione e il coordinamento dell'attività pastorale della Comunità cristiana sinodale, al fine di promuovere l'annuncio del vangelo, la vita liturgica, la carità, le attività formative e la crescita della comunione.

7. Spetta al Consiglio pastorale:

- formulare il programma pastorale della Comunità cristiana sinodale, alla luce degli orientamenti che provengono dal vescovo. Si tratta di definire gli obiettivi, le priorità, le attività, i mezzi da impiegare, e le modalità della verifica. Gli ambiti fondamentali della programmazione, da adattare alle diverse realtà locali, sono: l'evangelizzazione, la vita liturgico-

sacramentale, la promozione della comunione ecclesiale, il servizio e la condivisione verso i poveri, e il dialogo con il territorio (con soggetti istituzionali e non).

- ricercare le possibili risposte pastorali alle reali esigenze della comunità locale alla luce delle linee pastorali fissate dal vescovo per tutta la diocesi e delle attenzioni maturate negli uffici di pastorale e in vicariato;
- fissare i criteri pastorali e decidere le scelte di fondo circa l'amministrazione e l'uso dei beni e delle strutture della parrocchia, in spirito di povertà e di condivisione; per questo si possono programmare incontri congiunti con i Consigli per gli affari economici;
- valorizzare le competenze dei laici della Comunità cristiana sinodale per realizzare quanto programmato;
- favorire la conoscenza reciproca, il dialogo e la collaborazione fra i diversi soggetti comunitari operanti nella comunità;
- verificare l'attuazione concreta delle scelte operate, ricercando le cause delle possibili difficoltà in funzione della progettazione successiva.

Composizione

8. La composizione del Consiglio pastorale di una Comunità cristiana sinodale manifesta concretamente il suo volto e la sua vitalità. Sono membri di diritto:

- il parroco e gli altri presbiteri e diaconi che svolgono un servizio pastorale stabile in parrocchia, su mandato del vescovo;
- una rappresentanza dei consacrati e consacrate eventualmente operanti in parrocchia;

- il presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica (dove è presente)
- i laici che hanno il mandato di coordinare ambiti della pastorale (es. coordinatore dei catechisti, della liturgia, della carità ...)
- due membri del Consiglio per gli affari economici, eletti dai colleghi. Essendo ancora attivi in quasi tutte le parrocchie i consigli degli affari economici si preveda indicativamente questa distinzione: a) dove il Consiglio per gli affari economici è unico, 2 membri vengono eletti per il Consiglio pastorale; b) dove sono molti i Consigli per gli affari economici viene eletto 1 membro per ognuno dei consigli affari economici delle parrocchie che compongono la Comunità cristiana sinodale.
- un rappresentante del Comitato di gestione della scuola materna parrocchiale, dove esiste.

9. La parte principale dei membri del Consiglio pastorale è costituita da laici eletti dai cristiani della Comunità cristiana sinodale nei modi e nelle proporzioni stabilite.

Ogni Comunità cristiana sinodale stabilirà quanti laici per ciascuna delle parrocchie che la compongono debbano far parte del Consiglio. Un’indicazione potrebbe essere questa: parrocchie fino a 200 abitanti 1 membro; parrocchie fino a 700 abitanti 3 membri; parrocchie fino a 3500 abitanti 5 membri; parrocchie fino a 7000 abitanti 8 membri; parrocchie fino 10000 abitanti 10 membri.

10. Il parroco può nominare alcune persone che ritiene significative per la completezza del Consiglio, per esempio i responsabili di gruppi, associazioni o comitati presenti e operanti nella Comunità cristiana sinodale.

Modalità di elezione

11. L'elezione dei componenti del Consiglio pastorale va fatta in un apposito contesto assembleare (es. alla fine delle messe di una domenica, con l'opportuno preavviso) e mediante l'indicazione di alcune preferenze su di una lista predisposta dal Consiglio pastorale uscente dopo averne chiesta la disponibilità.

12. Tutti i cristiani battezzati, che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza, possono candidarsi ed essere eletti alle condizioni indicate dal Codice di Diritto Canonico (vedi can.119, 164-179) così semplificate:

- Sono elettori ed eleggibili i fedeli di ambo i sessi, che hanno domicilio o quasi domicilio in parrocchia, hanno ricevuto tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana, hanno compiuto 16 anni al momento delle elezioni, e non ne sono impediti a norma del Codice.
- Di norma non è rieleggibile al Consiglio pastorale chi già ne abbia fatto parte per due mandati di seguito. Eventuali eccezioni (dovute a cause oggettive, quali ad es. la momentanea difficoltà del ricambio ecc.) vanno valutate dall'Ordinario.
- L'incarico di consigliere è incompatibile con i ruoli politici-amministrativi, anche sopraggiunti durante il mandato. Sono tali i parlamentari, i responsabili delle amministrazioni (circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali), i consiglieri e gli assessori (comunali, provinciali, regionali), i responsabili dei partiti politici a qualsiasi livello e i candidati ai medesimi ruoli sopra citati. Si intende con ciò non implicare la comunità cristiana in scelte inevitabilmente opinabili.

13. Le elezioni vanno fatte in ciascuna delle parrocchie che compongono la Comunità cristiana sinodale e risulteranno eletti i primi che avranno ricevuto più voti in base al numero dei membri stabilito per ciascuna parrocchia.

14. È importante che chi accetta di candidarsi al Consiglio pastorale sia informato circa il servizio che gli viene richiesto, e sia consapevole del fatto che esso esige persone mature nella fede, capaci di dialogo e di partecipazione assidua. Tutti i membri rimangono in carica un quinquennio. Decadono dopo tre assenze ingiustificate o per gravissime ragioni di incompatibilità, giudicate tali da voto segreto del Consiglio stesso.

15. Il percorso necessario al rinnovo del Consiglio pastorale non va considerato come una scadenza burocratica, ma rappresenta un'occasione propizia per rimotivare la partecipazione ecclesiale. Per questo i diversi momenti elettivi nella comunità vanno preparati con una riflessione adeguata, e vanno attuati con grande responsabilità.

Organismi

16. Presidente del Consiglio pastorale è il parroco o amministratore parrocchiale. Il suo ruolo di presidenza non è l'esercizio di un potere decisionale, ma il servizio del discernimento che, in forza del ministero apostolico, garantisce la fedeltà al progetto di Dio, l'ecclesialità e la comunione col vescovo nelle scelte maturate insieme.

17. Nella prima riunione del nuovo Consiglio verrà eletta la Presidenza del Consiglio stesso:

- il Vicepresidente che affianca il parroco presidente e ha il compito di moderare le riunioni promuovendo e armonizzando la partecipazione di ogni membro, e favorendo la maturazione di soluzioni condivise;
- il segretario che ha il compito di redigere i verbali, inviare la convocazione delle riunioni, tenere in ordine l'archivio, preparare una sintesi delle riunioni da pubblicare nel foglio parrocchiale;
- due o tre membri eletti tra i consiglieri.

18. La Presidenza ha i seguenti compiti:

- preparare il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno dei singoli incontri;
- predisporre eventuale materiale da inviare perché tutti possano arrivare preparati a trattare i temi all'ordine del giorno;
- il parroco può avvalersi dell'aiuto della Presidenza per affrontare temi e casi di particolare urgenza, senza che ciò conduca a sminuire il ruolo del Consiglio pastorale.

19. Lo studio di particolari problemi o di singole iniziative può essere affidato ad un gruppo di lavoro comprendente anche persone esterne al Consiglio, coinvolgendo in primo luogo i gruppi ecclesiali impegnati in quel particolare aspetto della vita ecclesiale.

Funzionamento

20. Il Consiglio pastorale è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, secondo un calendario prefissato, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta anche da un quinto dei membri. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri. La convocazione venga fatta 15 giorni prima.

21. Oggetto della trattazione sono soltanto gli argomenti previsti nell'ordine del giorno predisposto dalla Presidenza. Singoli o gruppi possono presentare alla Presidenza la proposta di argomenti da inserire nell'ordine del giorno, nella prima riunione possibile.

22. In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale viene approvato per alzata di mano. Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato.

Nel caso di votazioni la maggioranza richiesta per la votazione è quella semplice, e gli assenti giustificati non vengono computati per la definizione del quorum necessario. È facoltà del Presidente chiedere la votazione con maggioranza qualificata (due terzi) al fine di salvaguardare la comunione operativa. La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.

23. Il Consiglio pastorale si rinnova ogni cinque anni. I consiglieri nominati per il loro ufficio, decadono se lasciano quell'ufficio e vengono sostituiti da coloro che subentrano al loro posto. Chi rinuncia o è impossibilitato a continuare nell'incarico, viene

sostituito dal primo dei non eletti se fa parte degli eletti, dal Presidente se da lui nominato.